



# Ministero della cultura

## DISCIPLINARE DI GARA APERTA MULTI LOTTO LOTTO II

**OGGETTO: L'AQUILA – CENTRO STORICO. DUOMO - CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO.  
SERVIZIO DI CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA**

**CUP: F12C16001220001 – CIG: 9493735DF3**

### 1. PREMESSE

Con Determina a contrarre del Segretario Regionale rep. n. 122 del 21/11/2022 questa Amministrazione, quale Stazione Appaltante, ha determinato di affidare i seguenti servizi tecnici:

**1.1 – Servizio di Contabilità dei lavori a misura, da svolgersi in fase di esecuzione** ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.M. 49 del 7 marzo 2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione») per l'importo presunto complessivo posto a base di gara pari a € **216.704,84** oltre IVA e ogni altro onere. L'oggetto dell'incarico prevede tutte le operazioni necessarie previste dal citato art. 14 del D.M. 49 del 7 marzo 2018 volte, più in particolare, alla redazione di tutti i documenti contabili dei successivi Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, previa verifica di tutte le misure delle lavorazioni eseguite, facenti parte del progetto esecutivo e/o ordinate dalla DL in corso d'opera, inclusa la redazione stessa di tutti i documenti contabili fino al Certificato di pagamento. Il professionista incaricato del servizio di contabilità dei lavori, da realizzarsi a misura e a corpo in conformità con il computo metrico estimativo di progetto, costituisce di fatto uno dei componenti l'Ufficio di direzione dei lavori (come descritto all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) pertanto dovrà operare a supporto della DL e in diretta relazione e accordo con lo stesso.

**1.2 –** Importo presunto del corrispettivo posto a base di gara: € **216.704,84** oltre IVA e oneri previdenziali di legge.

**1.3 -** L'importo sopra indicato trova copertura limitatamente alla somma di € 119.817,46 nell'ambito delle somme appositamente individuate a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 3 dell'01/05/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo»" per un importo pari a Importo € 18.116.538,37 e definito Stralcio 1; in previsione dell'inserimento nel "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, tramite incremento della dotazione finanziaria assegnata all'intervento "L'Aquila – Centro Storico - Duomo" per un importo aggiuntivo previsto di ulteriori € 18.500.000,00, definito Stralcio 2 (avvio della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSC in data 11.11.2022), troverà copertura la rimanente somma di € 96.887,38.

**Si deve specificare che il corrispettivo relativo allo Stralcio 1 - pari a € 119.817,46 - è immediatamente impegnativo ad esito della gara, mentre l'importo relativo allo Stralcio 2 - pari a € 96.887,38 - sarà impegnativo per l'amministrazione unicamente ad erogazione del finanziamento aggiuntivo, pur costituendo base contrattuale dell'affidamento del servizio.**

**1.4 -** L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e art. 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel



rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

## 1.5 – INDICAZIONI GENERALI

**Luogo di esecuzione: L’Aquila**

**Codice NUTS: ITF11**

**CUP: F12C16001220001**

**CIG: 9493735DF3**

**Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Valerio Tesi**

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando e Disciplinare di gara
2. Documentazione progettuale completa;
3. Migliorie offerte dall’impresa aggiudicataria;
4. Codice di Comportamento dei dipendenti del MiC esteso a tutti i soggetti che collaborano con l’Amministrazione – D.M. 23/12/2015.

L’appalto si svolge in MODALITA’ TELEMATICA: le offerte dovranno essere formulate dai professionisti ricevute da questa Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Portale: “Albi informatizzati, Gare ed Aste Telematiche” accessibile all’indirizzo: <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it> previa registrazione e abilitazione.

### 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro **7 giorni** prima dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma indicata al punto precedente, nella sezione “Area messaggistica”. Con lo stesso sistema saranno date le risposte ai quesiti.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

## 3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

### Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo a base d’asta
Contabilità dei lavori a misura	<b>71251000-2</b>	<b>€ 216.704,84</b>

**L’importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali di € **216.704,84** oltre IVA e CNPAIA ed è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei

corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

L'appalto si compone di due stralci funzionali eseguibili in funzione della disponibilità delle risorse finanziarie. Lo stralcio 1 è immediatamente eseguibile all'esito della presente gara e comporterà un corrispettivo pari a € 119.817,46 soggetto a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali. Si precisa che, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione procederà, previa acquisizione delle relative risorse economiche, ad affidare allo stesso professionista il servizio relativo allo stralcio 2, entro il triennio successivo alla stipula del contratto iniziale. Il corrispettivo riferito a questo secondo stralcio è pari a € 96.887,38 soggetto a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali. Trascorso tale termine l'Amministrazione giudicatrice si ritiene svincolata da ogni obbligo nei confronti del soggetto aggiudicatario per l'intero secondo stralcio.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni:

**Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe**

L'oggetto dell'incarico è relativo al Servizio di ingegneria e architettura – contabilità dei lavori a misura ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.M. 49 del 7 marzo 2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione») per l'intero importo di € 216.704,84 a base d'asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3d.m. 17.6.2016)	Importo in euro
EDIFICI: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo su beni di interesse storico artistico oggetti A tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004	I/d	1,55	25.879.822,03	Qcl 12	
			Così suddiviso: 1° Str. € 12.203.810,56 2° Str. € 13.676.011,47		€ 119.817,46  € 96.887,38
Spese e oneri accessori non superiori a 10.00 % del CP					19.700,44
<b>Importo totale a base di gara</b>					<b>216.704,84</b>

**N.B. La stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del D. M. 17/06/2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.**

L'appalto è stato finanziato con i Fondi di cui alla delibera CIPE n. 3 del 1/05/2016 "Fondi di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano stralcio cultura e turismo di competenza del MiC", relativamente al primo stralcio.

Le prestazioni richieste sono quelle enunciate dall'art. 14 del D.M. 49 del 7 marzo 2018 che qui di seguito si elencano in maniera indicativa e non esaustiva:

- tenuta e gestione dei documenti contabili così come enumerati e descritti dall'art. 14 del citato DM n. 49 del 7 marzo 2018 e secondo le indicazioni dettate dal Direttore dei lavori;
- misurazione, in autonomia e/o in contraddittorio con l'appaltatore, di tutte le lavorazioni eseguite in corso d'opera, sia facenti parte del progetto esecutivo sia ordinate dalla DL in corso d'opera,

- redazione di tutti i documenti contabili (come descritti al sopra citato art. 14), da realizzarsi a misura in conformità con il computo metrico estimativo di progetto, relativi ai successivi Stati di avanzamento dei lavori (nel numero necessario e stabilito nel CSA) e dello Stato finale, inclusa la preparazione dei Certificati di pagamento.

Il professionista incaricato del servizio di contabilità dei lavori costituisce di fatto uno dei componenti l'Ufficio di direzione dei lavori (come descritto all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e pertanto dovrà operare a supporto della DL e in diretta relazione e accordo con lo stesso.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo indicato in tabella, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto:

Servizio	<b>tutta la durata dei lavori</b>
----------	-----------------------------------

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71240000-2, da 74200000-1 a 74276400-8e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L.81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L.81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In ogni caso, sono richiesti i seguenti requisiti di ordine professionale:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9/07/2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23/01/2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21/08/2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 245 del 19/10/2000, nonché attestazione, da parte i datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 146, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di consorzi stabili o di operatori economici di cui alla precedente lett. h), i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti richiesti.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione ex art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

L'Operatore economico e i suoi collaboratori e fornitori si obbligano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "**Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della cultura**" adottato con D.M. n. 597 del 23.12.2015, così come sancito dall'art. 2, co. 2 del Codice medesimo.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, oltre a quanto già richiesto precedentemente, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico in sostituzione del sistema AVCPass) in conformità alla delibera ANAC n.464 del 27/07/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

### Requisiti del concorrente

#### a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### b) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, se dovuto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta Registro Commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### Per il professionista/operatore che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

#### c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.2.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.2.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

In caso di raggruppamenti di professionisti, società o altra forma equivalente, deve essere indicato il professionista che rivestirà formalmente l'incarico in oggetto.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

#### d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € **325.057,26**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### e) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € **216.704,84**.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria E22 (Id). Gli importi minimi dei lavori, per categorie E22 (Id), sono riportati nella seguente tabella. I servizi richiesti sono relativi all'attività di Contabilità dei lavori a misura.

**Tabella n. 6 – Categorie E22 (Id) e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza alla L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDIFICI: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo su beni di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004	I/d	25.879.822,03	38.819.733,05

**La comprova del requisito** è fornita mediante elenco indicante la committenza, l'oggetto dell'intervento, l'importo dei lavori e il corrispettivo per il professionista.

g) **Servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,60 volte** il valore della medesima. I servizi richiesti sono relativi all'attività di Contabilità dei lavori a misura.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

**Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDIFICI: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo su beni di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004	I/d	25.879.822,03	15.527.893,22

**Per le categorie** (edifici, strutture, impianti ecc.) ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione ex artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

h) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:



- *diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.*
- *diploma di laurea triennale in Ingegneria o architettura*
- *abilitazione all'esercizio della professione*

La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione ex artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

#### **i) Personale**

**Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 2 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate.**

**Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 2 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate. Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:**

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, libro unico del lavoro.

## **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:



- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al **punto 7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. f)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. g)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. h)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito del personale di cui al **punto 7.3 lett. i)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

## 8. AVVALIMENTO

**Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.**

## 9. SUBAPPALTO

**Non è ammesso il ricorso al subappalto.**

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Per l'incarico di Contabilità dei lavori a misura l'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, del 2% dell'importo posto a base, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della suascadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.LGS. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.LGS. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.LGS. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera e allegano la ricevuta ai documenti di gara.



Numero lotto	CIG	Importo contribuito ANAC
<b>Unico</b>	<b>9493735DF3</b>	<b>€ 20,00</b>

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**L'appalto si svolge in modalità telematica:** le offerte dovranno essere formulate dai professionisti e ricevute da questa Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Portale: "Albi informatizzati, Gare ed Aste Telematiche" accessibile all'indirizzo: <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it>.

**Non saranno prese in considerazione offerte fatte pervenire con modalità diverse.**

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di che trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15/12/2022, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

### **L'AQUILA - L'AQUILA – CENTRO STORICO. DUOMO. CATTEDRALE DEI SS MASSIMO E GIORGIO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. SERVIZIO DI CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA**

**CUP: F12C16001220001 - CIG: 9493735DF3**

- **"A" – "Documentazione amministrativa";**
- **"B" – "Offerta tecnica";**
- **"C" – "Offerta economica".**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati nell'oggetto le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale.**

Il dichiarante allega copia in formato digitale del documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contrassegnati con la lettera A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRASSEGATA CON LA LETTERA A AL PUNTO 12- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione contrassegnata con la lettera A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo. L'assolvimento dell'obbligo di pagamento del bollo deve essere attestato mediante copia del relativo modello F24 **da allegare** – indicando il codice tributo 456T e riportando nel campo “descrizione” i codici CUP e CIG della gara e la dicitura “Domanda di partecipazione” oppure con marca da bollo debitamente annullata.

La domanda contiene le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

(cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) in caso di sottoscrizione del procuratore, copia conforme all'originale della procura.

## **14.2 DGUE**

**Il concorrente compila il DGUE allegato**, conforme allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

### **Parte II - Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.2.1 n. 1 del presente Disciplinare).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti del Modello DGUE allegato.

**Il DGUE è sottoscritto**, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

|Pag. 16 di 32

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.:(+39) 0862 4461 42/48

PEC: [sr-abr@pec.cultura.gov.it](mailto:sr-abr@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sr-abr@cultura.gov.it](mailto:sr-abr@cultura.gov.it)



**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**SI CHIEDE AGLI OPERATORI ECONOMICI DI NON MODIFICARE/TAGLIARE PARTI DEL DOCUMENTO.**

**14.3 PASS OE**

Documento PassOE degli operatori economici partecipanti, riferito alla presente procedura di gara

**14.4 CONTRIBUTO ANAC**

Attestazione del versamento di cui al punto 12 del presente disciplinare

**14.5 GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**

Documentazione di cui al punto 10 del presente disciplinare

**14.6 DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI MEZZO DI PROVA**

Dichiarazioni meglio specificate nei punti 7\_7.1\_7.2\_7.3\_7.4\_7.5 del presente disciplinare

**14.7 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**14.7.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

**Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

**Per le società di ingegneria**



- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016

**Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
  4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
  5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  6. I professionisti si obbligano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "**Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della cultura**" adottato con D.M. n. 597 del 23.12.2015, così come sancito dall'art. 2, co. 2 del Codice medesimo.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati:  
domicilio fiscale - codice fiscale - partita IVA - indirizzo PEC;  
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
3. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento(CE).

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

5. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare

ad evidenza pubblica rilasciato dal Tribunale territorialmente competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 7;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;

**14.7.2 Documentazione a corredo**

*Nel caso studi associati:*

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

**14.7.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo

- mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

### **Per le aggregazioni di rete**

#### **I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

#### **II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

#### **III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.2.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRASSEGATA CON LA LETTERA B DEL PUNTO 12 – OFFERTA TECNICA

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

### DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA CONTRASSEGATA CON LA LETTERA B.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
<b>A) Professionalità e adeguatezza</b>	<b>45</b>
Sub criterio A.1 – Servizio CONTABILE per opere E.22	15
Sub criterio A.2 – Servizio CONTABILE per opere S.04 e IA.02-IA.04	15
Sub criterio A.3 – Servizio CONTABILE per opere di restauro	15
<b>B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta</b>	<b>35</b>
Sub criterio B.1 - Modalità di svolgimento della prestazione	20
Sub criterio B.2 - Ulteriori attività ritenute significative	15
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

La documentazione tecnica, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elaborati:

#### **Criterio A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile a illustrare, per un massimo di tre (3) servizi significativi svolti, la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo al servizio di contabilità dei lavori a misura, svolti per prestazioni riguardanti interventi di restauro, consolidamento e/o miglioramento strutturale, riqualificazione, manutenzione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse culturale, soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nell'ambito di appalti classificati nelle categorie "EDILIZIA", "STRUTTURE" e "IMPIANTI", secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al

D.M. 17/06/2016. In ciascuna scheda i servizi descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo qualitativo e tecnico

**Sub Criterio A.1** - Un servizio di Contabilità dei lavori a misura per prestazioni riguardanti le opere edili architettoniche – ID Opere E.22 – eseguite su edifici appartenenti al patrimonio culturale e sottoposti alle norme di tutela di cui al d. lgs. n. 42/04 (PUNTI 15)

**Sub Criterio A.2** - Un servizio di Contabilità dei lavori a misura per prestazioni riguardanti le opere strutturali – ID Opere S.04 – ed opere impiantistiche – ID Opere IA.02 – IA.04 - eseguite su edifici appartenenti al patrimonio culturale e sottoposti alle norme di tutela di cui al d. lgs. n. 42/04 (PUNTI 15)

**Sub Criterio A.3** - Un servizio di Contabilità dei lavori a misura per prestazioni riguardanti le opere di restauro architettonico e di restauro storico-artistico (PUNTI 15)

## **Criterio B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA**

**Le caratteristiche metodologiche dell’offerta sono dimostrate attraverso la declinazione di due aspetti, che corrispondono ai seguenti tre sub criteri (B.1 e B.2).**

**Sub criterio B.1** – Modalità di svolgimento della prestazione con particolare riguardo all’uso di metodologie e modelli applicativi che si intendono adottare: saranno positivamente valutate l’uso e la dimestichezza con l’utilizzo metodi e tecnologie di rilevazione e di restituzione eseguite con sistemi informatici che potranno meglio contribuire all’arricchimento della documentazione dell’intervento in tutte le sue parti (PUNTI 20)

**Sub criterio B.2** – Modalità di svolgimento della prestazione con riferimento alle integrazioni con ulteriori attività ritenute dal concorrente significative; saranno valutate positivamente, a solo titolo di esempio non esaustivo: la dimostrazione di poter aggiornare anche quotidianamente lo stato, ed il rispettivo valore, di ciascuna lavorazione eseguita; le modalità con le quali il concorrente intenderà rapportarsi alle imprese esecutrici; le modalità di quantificazione, nel rispetto delle condizioni di gara, delle migliorie offerte dall’impresa aggiudicatrice; ecc. (PUNTI 15)

Per ognuna di tali elementi metodologici si illustrano nel seguito gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali e la documentazione richiesta.

## **Criterio A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA**

**Relazione A.1 – A.2 – A.3** – Servizi svolti per prestazioni di Contabilità dei lavori a misura analoghe riguardanti immobili pubblici di interesse culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Saranno valutati positivamente quegli interventi eseguiti in complessi architettonici di rilevante interesse culturale, adibiti ad uso pubblico, oggetto di interventi di restauro e/o di consolidamento e rifunzionalizzazione, sia per quanto riguarda il restauro architettonico e monumentale, sia per il restauro storico-artistico.

Le relazioni dovranno evidenziare le soluzioni che si intendono adottare per poter meglio gestire la contabilizzazione riferita alla eventuale complessità dell’intervento, connesse anche alle particolari interferenze interne ed esterne, alla gestione della contabilità per la compresenza di più operatori.

Saranno valutate anche particolari soluzioni che si intendono adottare, eventualmente di carattere innovativo.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente; in particolare, il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto incarichi di Contabilità dei lavori a misura complessi, ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi ritenuti affini sotto diversi profili a quelli oggetto dell'affidamento.

Saranno attribuiti massimo 45 punti nel complessivo per i tre servizi presentati.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione relativa a tre interventi già svolti, scelti fra gli interventi ritenuti



affini a quelli oggetto della gara di cui al presente affidamento e che dallo stesso Operatore siano ritenuti maggiormente significativi della propria capacità tecnica e professionale ai fini della prestazione richiesta.

**Sub-criterio A.1** – Un servizio di Contabilità dei lavori a misura per prestazioni riguardanti le opere edili e architettoniche – ID Opere E.22 – eseguite su edifici appartenenti al patrimonio culturale e sottoposti alle norme di tutela di cui al d. lgs. n. 42/04

Relazione A.1: si compone di una scheda illustrativa, in formato A3, composta da una pagina, comprensiva di parte scritta, documentazione fotografica, disegni o altri elementi illustrativi

**Sub-criterio A.2:** Un servizio di Contabilità dei lavori a misura per prestazioni riguardanti le opere strutturali – ID Opere S.04 – ed opere impiantistiche – ID Opere IA.02 – IA.04 - eseguite su edifici appartenenti al patrimonio culturale e sottoposti alle norme di tutela di cui al d. lgs. n. 42/04

Relazione A.2: si compone di una scheda illustrativa, in formato A3, composta da una pagina, comprensiva di parte scritta, documentazione fotografica, disegni o altri elementi illustrativi

**Sub-criterio A.3** Un servizio di Contabilità dei lavori a misura per prestazioni riguardanti le opere di restauro architettonico e di restauro storico-artistico

Relazione A.3: si compone di una scheda illustrativa, in formato A3, composta da una pagina, comprensiva di parte scritta, documentazione fotografica, disegni o altri elementi illustrativi

### **Documentazione costituente le Relazioni A.1 – A.2 – A.3**

Le relazioni dovranno essere redatte in formato A3, per un massimo di una cartella A3, in un unico file, per ogni singolo servizio, contenenti parti descrittive, grafiche e/o fotografiche, atte a far comprendere le specificità del servizio svolto, le analogie con quello posto a gara, le particolarità che si intendono evidenziare in quanto meritevoli di positiva valutazione. Le schede devono essere firmate digitalmente. Si precisa che l'eventuale contenuto delle pagine/schede successive al limite massimo indicato non potrà essere preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

### **Criterio B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**

**Sub criterio B.1 – Illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di Contabilità dei lavori a misura, con particolare riguardo all'uso di metodologie e modelli applicativi che si intendono adottare**

Sarà valutata positivamente l'illustrazione della dimestichezza con metodologie e uso di strumentazione, modelli e programmi avanzati che prevedono la rilevazione e la restituzione eseguite con sistemi informatici, il tutto finalizzato alla ottimizzazione del servizio di Contabilità dei lavori a misura ed alla possibilità di meglio contribuire all'arricchimento della documentazione dell'intervento in tutte le sue parti. Oggetto di valutazione sarà anche la eventuale proposta di miglioramento dei livelli di formazione del personale e degli operatori, della ottimizzazione dei rapporti con tutte le altre componenti che concorrono al programma realizzativo dell'opera, delle modalità di raggiungimento di migliori livelli di informazione con gli addetti, con gli operatori e con gli altri responsabili.

A tal fine, la proposta deve illustrare le soluzioni tecniche, tecnologiche e metodologiche che si intendono adottare per ottimizzare il servizio offerto.

Quanto sopra dovrà essere illustrato in una relazione formata da non più di due cartelle in formato A4 comprensive delle parti descrittive, grafiche e/o fotografiche, atte a esplicitare quanto si intende evidenziare.

**Sub criterio B.2 - Livello superiore della prestazione del servizio con riferimento alle integrazioni con**



**ulteriori attività ritenute dal concorrente significative.**

Sarà valutata positivamente una relazione di non più di due cartelle che illustri le modalità e i criteri innovativi che si intendono adottare per meglio corrispondere all'attività di redazione della Contabilità dei lavori a misura nella gestione della complessità.

Nella proposta, il Concorrente dovrà proporre aspetti relativi al servizio da svolgere che ne costituiscano qualità superiore sia sotto il profilo organizzativo e di utilizzo delle tecnologie, sia sotto il profilo delle professionalità messe in campo per la valutazione dei vari e variegati aspetti dell'intervento, con particolare riguardo alla complessità della gestione dei rapporti con i vari soggetti concorrenti, anche al fine di pervenire a risultati con la maggiore efficacia e rapidità possibile. A solo titolo di esempio non esaustivo si enumerano: la dimostrazione di poter aggiornare anche quotidianamente lo stato, ed il rispettivo valore, di ciascuna lavorazione eseguita; le modalità con le quali il concorrente intenderà rapportarsi alle imprese esecutrici; le modalità di quantificazione, nel rispetto delle condizioni di gara, delle migliorie offerte dall'impresa aggiudicatrice.

L'elaborato descrittivo sarà costituito da non più di due cartelle in formato A4, corredato da grafici e/o altre immagini, dai quali si evincano la consistenza e le caratteristiche delle soluzioni proposte.

**La documentazione Tecnica è quindi riepilogata come segue:**

DOCUMENTAZIONE	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	FORMATO	NUMERO DI PAGINE	LIMITI EDITORIALI
Relazione A.1	FIRMATA DIGITALMENTE	A3	Max 1	A3 (per gli elaborati grafici e/o schede) incluso eventuali tabelle, immagini, figure e/o disegni A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi) font: Times New Roman, corpo 11, interlinea 1,5
Relazione A.2	FIRMATA DIGITALMENTE	A3	Max 1	
Relazione A.3	FIRMATA DIGITALMENTE	A3	Max 1	
Relazione B.1	FIRMATA DIGITALMENTE	A4	Max 2	
Relazione B.2	FIRMATA DIGITALMENTE	A4	Max 2	

**A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.**

La relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 7);
- recare in ciascuna pagina il CIG per il quale si presenta offerta e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente:
  1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;



2. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
3. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
4. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

**Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, con riferimento a ciascun sub-criterio, indicato nella Tabella precedente non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.**

**Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente, con motivata e comprovata dichiarazione ai sensi dell'art.53 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016, le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...**

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Stazione Appaltante sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

## **16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRASSEGNA CON LA LETTERA C DEL PUNTO 12 – OFFERTA ECONOMICA**

La documentazione contrassegnata con la lettera "C – Offerta economica" è composta, **a pena di esclusione**, dall'offerta economica predisposta dal concorrente e deve contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi sull'intero importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. due cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'assolvimento dell'obbligo di pagamento del **bollo per l'Offerta economica**, deve essere attestato mediante copia del relativo modello F24 **da allegare** – indicando il codice tributo 456T e riportando nel campo "descrizione" i codici CUP e CIG della gara e la dicitura "Offerta Economica" oppure con marca da bollo debitamente annullata.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

### **17.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli

elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

Ai sensi di quanto fissato nelle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” emanate dall’ANAC, e ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e ai sub criteri di seguito indicati:

- a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (**Sub Criterio A.1, A.2, A.3**);
- b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (**Sub criterio B.1, B.2**);
- c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica.

**CRITERI E PUNTEGGI ASSEGNATI**

Criterion	Sub-criterion		
A		<b>Professionalità e adeguatezza dell’Offerta</b>	
	A.1	1° Servizio svolto per prestazioni di Contabilità ID Opere E.22	15
	A.2	2° Servizio svolto per prestazioni di Contabilità ID Opere S.04 e ID Opere IA.02 – IA.04	15
	A.3	3° Servizio svolto per prestazioni di Contabilità opere di restauro architettonico e storico artistico	15
B		<b>Caratteristiche Metodologiche dell’Offerta</b>	
	B.1	Modalità di svolgimento della prestazione	20
	B.2	Ulteriori attività ritenute significative	15
		<b>TOTALE</b>	<b>80/100</b>



**Soglia di sbarramento al punteggio tecnico:** Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50 punti su 80 (max)**. Il concorrente **sarà escluso automaticamente** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. **Il calcolo dei punteggi e le eventuali esclusioni verranno effettuate prima di tutte le riparametrazioni.**

## **17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

*ottimo = da 0,81 a 1;*

*distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60; discreto = da 0,21 a 0,40;*

*sufficiente = da 0,01 a 0,20; insufficiente = 0.*

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub-criterio in esame.

## **17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo del punteggio tabellare: al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## **17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare:**

$$P_i = P_{max} * (R_i/R_{max})$$

**dove:**

**P<sub>i</sub>** = punteggio economico del concorrente i-esimo;

**R<sub>i</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

**P<sub>max</sub>** = punteggio economico massimo

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con la precisazione che la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**



L'apertura delle offerte avverrà presso il Segretariato Regionale del MIC per L'Abruzzo sito in Via F. Filomusi Guelfi snc, 67100, L'Aquila (AQ). Il giorno e la data dell'apertura delle offerte, che sarà comunicato successivamente tramite piattaforma telematica, sarà possibile partecipare da remoto attraverso la piattaforma digitale di negoziazione.

Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC sempre con cinque giorni di anticipo.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo della documentazione inviata dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico in sostituzione del sistema AVCPass), in conformità alla delibera ANAC n.464 del 27/07/2022.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art.29, co. 1 del Codice.

## **20. APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRASSEGATA CON LE LETTERE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alla verifica della documentazione concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 16.3. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella *offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al **RUP le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui la Commissione ha proposto di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico in sostituzione del sistema AVCPass).
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in

materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione richiesta con il presente bando che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fomentone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### 23. RIMBORSI

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione sulla GURI, tali somme verranno determinate in maniera proporzionale agli affidamenti secondo artt. 72, 73, c.4, e 216, c.11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 5 del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02 dicembre 2016.

Le modalità del rimborso saranno indicate nella comunicazione di aggiudicazione.

## **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Abruzzo sede di L'Aquila, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Segretario Regionale *ad interim*  
Dott.ssa Federica Zalabra